



LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 14

Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate
All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
- b) al comma 2, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 23 marzo 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Estremi	Legge 11 marzo 2026, n. 34
Capo	III — Semplificazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-annuale-sulle-piccole-e-medie-imprese/art-14>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it